

A PROPOSITO DELLE FERIE PER IL PERSONALE SUPPLENTE

Il D.L. 95/2012 ha previsto, per tutto il pubblico impiego, il divieto di monetizzare le ferie non godute. Si tratta di una norma assurda che, nel caso dei supplenti temporanei della scuola risulta grottesca e inapplicabile poiché costoro, per ragioni di continuità didattica e di servizio, non possono fruire delle ferie durante la durata del contratto.

Ci giunge poi notizia che, riferendosi al decreto suddetto, alcuni Dirigenti scolastici abbiano emanato circolari interne con le quali invitavano i colleghi supplenti a produrre domanda per la fruizione delle ferie già maturate, nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Ricordiamo a tutti gli interessati che:

1. il diritto alle ferie è costituzionalmente garantito e tutelato da norme specifiche del nostro ordinamento e dalla disciplina comunitaria;
2. il diritto alle ferie è soggetto a specifica richiesta del dipendente che può essere rigettata solo motivando il rifiuto;
3. nessun lavoratore può esser obbligato a richiedere le ferie e/o posto in ferie a discrezione del superiore;
4. di conseguenza è da considerarsi illegittima ogni azione con la quale singoli Dirigenti scolastici si rivolgano ai colleghi supplenti con l'intento di spingerli a presentare istanza di fruizione delle ferie in periodi determinati.

Inoltre, considerando che la materia sarebbe innovata dal disegno di legge di stabilità attualmente all'esame delle Camere, la scrivente organizzazione sindacale

RILEVA

Come sia opportuno, anche per evitare l'attivarsi di contenzioso, non indurre il personale supplente a rinunciare al beneficio economico derivante dall'impossibilità di fruire delle ferie nei periodi desiderati

DIFFIDA

I DS dal sollecitare o peggio, tentare di imporre ai colleghi supplenti la presentazione di istanza scritta per la fruizione delle ferie in periodi non scelti dal dipendente

CONSIGLIA

ai colleghi supplenti a) di non cedere alle pressioni e di non formulare alcuna istanza di fruizione delle ferie nei periodi di chiusura dell'attività didattica, b) di richiedere piuttosto la fruizione delle ferie maturate nei normali giorni di lezione pretendendo la motivazione scritta dell'eventuale rifiuto, c) di segnalarci prontamente ogni pressione ricevuta.

Torino, 31 ottobre 2012

CUB Scuola Università Ricerca
Il Coordinatore Provinciale
Natale Alfonso